

**E' invalida l'elezione del Consiglio Comunale a seguito di una dichiarazione ufficiale non veritiera di un Sindaco o un Assessore in campagna elettorale.  
Annotazione alla sentenza del Bundesverwaltungsgericht 8 B 27/12**

di Giovanni Boggero

Parole Chiave: Invalidità di un'elezione, Vizio elettorale, Corpo elettorale, Sindaco, Assessore  
Riferimenti normativi: Art. 28 della Legge Fondamentale tedesca (Grundgesetz); par.132co. 2 n. 1 e 3 VwGO

Massime: Resta aperta la questione se una dichiarazione ufficiale di un Sindaco o di un Assessore comunale che fosse espressa in un nesso temporale e funzionale con elezioni comunali e che, sulla base dei dati accessibili al sindaco o all'assessore fosse oggettivamente non veritiera, sia qualificabile come vizio elettorale se fosse stata idonea ad influenzare la decisione dell'elettore o soltanto se fosse stata anche finalizzata ad un'ingerenza manipolativa.

Il Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht) ha rigettato l'appello proposto dai due ricorrenti, due consiglieri comunali, contro la sentenza dell'Oberverwaltungsgericht (OWG) che aveva confermato la decisione del Consiglio con la quale era stata disposta la ripetizione delle elezioni per irregolarità. All'origine dell'invalidità del voto stava il fatto che il Sindaco e i suoi Assessori (poi riconfermati dagli elettori) avessero rappresentato in maniera diversa dalla realtà la situazione di bilancio del Comune, privando l'elettorato delle informazioni adeguate per esprimere il proprio voto e quindi provocando un cd. vizio elettorale (Wahlfehler). L'appello di due Consiglieri comunali della maggioranza è stato dichiarato inammissibile, innanzitutto perché il ricorso di organi politici comunali o parte di essi va esperito contro un altro organo e non contro il Comune e poi anche perché la questione non soddisfa il crisma della rilevanza (grundsätzliche Bedeutung): in particolare, non è rilevante la domanda sollevata dai ricorrenti se il vizio si materializzi quando il Sindaco o l'Assessore esprimano contenuti non corretti o quando essi ne prendano coscienza. Qualsiasi sia la risposta alla domanda non cambierebbe comunque la risposta circa la sussistenza del vizio, visto che già la semplice e obiettiva disinformazione costituisce un'inammissibile ingerenza manipolativa.